

## CIBO, AMBIENTE, ANIMALI. PROFILI GIURIDICI DEL CONSUMO ETICO NEL MERCATO SOSTENIBILE\*

Rosanna De Meo\*\*

**Abstract [It]:** Il paradigma del veganesimo offre lo spunto per verificare il fermento che la cultura giuridica contemporanea vive quando si interroga sulla relazione di connessione fra le scelte etiche, animaliste, ecologiste e l'organizzazione delle relazioni interindividuali, collettive, sociali. Nell'esercizio dell'autodeterminazione alimentare sono evidenti i profili dell'antagonismo fra il principio di uguaglianza (caratteristica essenziale del costituzionalismo occidentale) e le rivendicazioni individuali alla libertà di essere *differenti*, di manifestare nella società, anche attraverso le scelte di consumo, una tensione ideale, una nuova visione dell'esistenza. Da questo tipo di comportamenti emerge una nuova e peculiare dimensione dell'atto (contratto) di consumo: il consumo *etico* si distingue rispetto all'idea del consumo *massificato* avuto di mira nella primigenia legislazione consumeristica, diretta al governo del mercato in termini di efficienza, attraverso il riconoscimento di maggiori diritti agli *anelli finali* della catena produttiva; il consumatore *etico*, invece, non vuole assecondare il mercato bensì condizionarlo, esprimendo le sue convinzioni personali nell'atto di consumo.

**Abstract [En]:** *The paradigm of veganism gives us the opportunity to verify the ferment that contemporary legal culture lives when it questions the relationship between ethical, animal rights, ecological choices and the organization of inter-individual relationships, collective, social and economic. In the exercise of self-determination in food, the antagonism between the principle of equality (essential characteristic of western constitutionalism) and individual demands for freedom to be different, to manifest in society, is evident also through the choices of consumption, an ideal tension, a new vision of existence. From this type of behaviour emerges a new and peculiar dimension of the act (contract) of consumption: ethical consumption differs from the idea of mass consumption aimed at in the original consumer legislation, directed to market governance in terms of efficiency, through the recognition of greater rights at the end of the production chain; the ethical consumer, on the other hand, does not want to comply with the market but rather condition it, expressing his personal convictions in the act of consumption.*

**SOMMARIO:** 1. Ambiente e cibo. Dall'antagonismo fra produzione alimentare e risorse naturali alla sinergia dello sviluppo sostenibile. – 2. Sostenibilità, diritti della persona e orientamento etico-politico delle scelte di consumo. – 3. Animali e cibo. I regimi alimentari etici come espressione del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione. – 4. Considerazioni d'insieme. L'atto (contratto) di consumo etico nell'orizzonte assiologico dello sviluppo sostenibile.

*Summary: 1. Environment and food. From the antagonism between food production and natural resources to the synergy of sustainable development. - 2. Sustainability, personal rights and ethical-political orientation of consumer choices. - 3. Animals and food. Ethical diets as an expression of the right to freedom of thought, conscience and religion. - 4. General. The act (contract) of ethical consumption in the sustainable development axiology.*

### **1. Ambiente e cibo. Dall'antagonismo fra produzione alimentare e risorse naturali alla sinergia dello sviluppo sostenibile.**

Il tema della tutela dell'ambiente si caratterizza, nella sua stessa ontologia, per la complessità data dalla sua risaputa trasversalità, dalla connessione di esso con argomenti – non solo giuridici – di grande rilievo per le politiche sociali ed economiche globali.

Fra le sue diverse e possibili interazioni, quella con le dinamiche gius-economiche legate alla produzione e al consumo alimentare emerge tanto più marcatamente nella società contemporanea, quanto più si volga l'attenzione alle implicazioni etiche, filosofiche e di culto incidenti su talune scelte consumeristiche.

Si pensi alle scelte alimentari. Si assiste ad un fenomeno socio economico sempre più insistente, che vede il consumo alimentare legarsi non già alla mera soddisfazione dei gusti o delle esigenze salutistiche bensì alla coscienza stessa del consumatore<sup>1</sup>: il cibo descrive spesso il rapporto fra l'uomo, la natura e le sue trasformazioni.

In generale, l'interesse ordinamentale alla tutela giuridica dell'ambiente trova la sua scaturigine nella necessità di governare le attività umane che conducono al consumo dell'*habitat* naturale<sup>2</sup> e, sotto questo punto di vista, il mercato della produzione degli alimenti rappresenta una delle espressioni più massicce di sfruttamento delle risorse collegate alla terra<sup>3</sup>.

---

1 \* Il contributo è destinato agli Studi in onore del prof. Antonio Jannarelli, già ordinario di Diritto agrario nell'Università di Bari Aldo Moro. \*\* Ricercatrice di diritto privato, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Bari Aldo Moro.

Cfr. R. D'ORAZIO, *La libertà di coscienza e il principio di eguaglianza alla prova delle «dottrine alimentari»*, in AA.VV. *Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali*, a cura di E.M. Incutti, E. Battelli, G. Spoto, M. Lottini, Roma, 2022, p. 62 s. L'Autore incornicia il dibattito sulla *tutela degli animali* nel più generale tema della tutela dell'ambiente nelle scelte consumeristiche e osserva come “una realistica discussione culturale e politica degli aspetti organizzativi delle attività umane, il cui impatto sistemico ed incidenza planetaria sono suscettibili di determinare l'alterazione di fondamentali equilibri climatici e dell'ecosistema – al punto da far denominare ‘Antropocene’ l'epoca geologica attuale” debba imprescindibilmente interessarsi alle “istanze mirate al complessivo allineamento degli stili nutrizionali all'esigenza di preservare condizioni basilari dell'*habitat* della specie umana e di quanto la circonda”.

2 Sull'emersione della tutela ambientale negli scenari giuridici ordinamentali, v. G. ROSSI, *Storicità e gradualità dell'emersione dell'interesse ambientale nella sfera giuridica*, in ID. (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, 4 ed., Torino, 2017, pp. 3 ss.

3 La FAO ha individuato sei categorie di fattori che rappresenteranno la sfida per il prossimo futuro del sistema globale del cibo. In primo luogo, esso dipenderà dai fattori ambientali e, fra essi, il mantenimento della disponibilità di risorse naturali – acqua, suolo e biodiversità – dovrà essere il principale obiettivo per i sistemi produttivi che dovranno limitare i loro impatti e contrastare i fenomeni di cambiamento climatico. Sul punto, cfr. P. BENDJEBBAR, N. BRICAS, *The six main categories of drivers shaping food systems*, in Aa. Vv., *Food Systems at risk: new trends and challenges*, FAO e European Commission, Roma, 2019, p. 19.

L'aumento della produzione e del consumo alimentare – dovuto anche, pur con le note disparità sociali e geografiche<sup>4</sup>, all'aumento della popolazione<sup>5</sup> – descrive un *antagonismo economico* nella relazione fra la soddisfazione dei bisogni alimentari e la tutela dell'ambiente dallo sfruttamento intensivo delle sue risorse limitate<sup>6</sup>. Basti pensare, in questo senso, allo sfruttamento economico dell'acqua per osservare un emblematico parametro di conflittualità nella relazione fra la soddisfazione dei bisogni alimentari e la tutela delle risorse ambientali: essa è un bene *finale* nella catena del consumo, perché destinata al consumo umano diretto, ma è anche un bene *strumentale* nella filiera produttiva di altri cibi sia vegetali sia animali<sup>7</sup>; tuttavia, l'acqua è una risorsa finita e in ciò risiede la sua preziosità legata, peraltro, alla sua essenzialità per la sussistenza dell'ecosistema globale<sup>8</sup>; di qui, l'antagonismo fra la catena economica della produzione e del consumo alimentare rispetto alla tutela dell'ambiente. Eppure, come si introduceva, negli ultimi anni ha incominciato a svilupparsi una nuova e profonda coscienza sociale – sospinta dalle evidenze scientifiche sui cambiamenti climatici ed ecosistemici in atto – che prende le mosse dalla ineludibile necessità di orientare le attività economiche alla tutela dell'ambiente.

---

4 Cfr. A. JANNARELLI, *Il mercato agro-alimentare europeo*, in AA. VV., *Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali*, cit., p. 263 s. Lo studioso lega cronologicamente l'avvento della produzione legislativa europea orientata a politiche di *food law safety* e *food law security* alla crisi economica globale intervenuta del 2008, che “riportò alla ribalta, in maniera anche drammatica in alcune aree del pianeta, il problema della fame e della ingiusta distribuzione degli alimenti e, più in generale, della ricchezza”. Peraltro, il problema del governo dell'approvvigionamento alimentare rappresenta un problema che interessa differenti categorie sociali, alcune delle quali inevitabilmente più fragili di altre, non solo per la geografia e la ricchezza dei paesi, ma soprattutto per le politiche dei governi. Sul punto, P. JANIN, *The Challenges of Food Supply: Actors, Places and Links*, in *Revue internationale des études du développement*, 3, *People, Problems, Processes*, 2022, p. 79 ss.

5 In questo senso, G. ROSSI, *Diritto dell'ambiente e diritto dell'alimentazione*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2015, p. 8. L'Autore considera come “il carattere conflittuale del rapporto è emerso negli ultimi decenni in particolare per due ragioni. La prima è stata l'aumento del consumo alimentare dovuto in parte all'aumento della popolazione e in parte alla disuguale distribuzione del cibo fra le varie popolazioni che ne lascia una parte con problemi di scarsità e di sopravvivenza e un'altra con l'opposto problema di consumo eccessivo e di insopportabili scarti alimentari”.

6 La produzione di cibo è tra i fattori che maggiormente influenzano il cambiamento climatico e danneggiano l'ambiente. Uno studio della Commissione Lancet (AA. VV., *Food in Anthropocene: the EAT Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems*, vol. 393, p. 447 ss., 2019, [www.thelancet.com](http://www.thelancet.com)) ha evidenziato come l'attuale offerta alimentare, in base alle diverse tipologie di diete, non permette di sfamare adeguatamente tutta la popolazione mondiale preservando, allo stesso tempo, gli ecosistemi e le risorse naturali. Inoltre, i consumi alimentari nelle economie più ricche determinano impatti dannosi su risorse idriche, suolo e biodiversità in misura ben maggiore rispetto ai consumi dei paesi in via di sviluppo. Il discorso dell'antagonismo fra produzione e consumo alimentare si inserisce, peraltro, nella visione più generale dell'“impresa e consumo come interessi antagonisti”, che muove dal considerare “la rilevanza del consumo come attività economica e, dunque, la sua protezione come valore giuridico funzionale all'efficienza normativa del mercato”, A. BARBA, *Capacità del consumatore e funzionamento del mercato. Valutazione e divieto delle pratiche commerciali*, Torino, 2021, p. 269.

7 G. ROSSI, *op. cit.*, p. 8 ss.

8 G. ROSSI, *op. loc. cit.*, riferisce come “da almeno un quarto di secolo il consumo di acqua si è sviluppato in modo insostenibile su scala mondiale. L'ipotesi che vi si possa provvedere attraverso processi di dissalazione dell'acqua marina è ancora lontana dal verificarsi in termini economicamente praticabili. L'ineguale distribuzione fra le diverse parti del pianeta accentua il rischio di problemi e conflitti”.

La ‘finitezza’ delle risorse idriche ha, peraltro, stimolato la legislazione volta alla disciplina del riutilizzo delle acque meteoriche e reflue. Sul punto, A. AMATO, *La disciplina in tema di tutela delle acque dall'inquinamento*, in AA. VV., *Diritto penale dell'ambiente*, Bari, 2023, p. 86 ss.

Questa nuova tendenza è sostenuta dalle politiche giuridico-economiche delle istituzioni europee<sup>9</sup>, che indirizzano le attività economiche con scelte normative che pongono la tutela dell'ambiente e della società al centro delle loro azioni. Si afferma, pertanto, un nuovo modo di intendere la relazione fra sviluppo economico e ambiente, non più concentrata sulla competizione ma orientata alla ricerca di una integrazione sinergica.

Il paradigma della sostenibilità si lascia leggere in questa direzione. Le politiche di incentivazione alla sostenibilità ambientale<sup>10</sup> delle attività produttive perseguono obiettivi *sinergici* rispetto alla legislazione di tutela e promozione dell'ambiente, quando siano dirette a governare la catena dell'economia dei consumi attraverso attività che non soltanto riducano l'impatto negativo sull'ambiente ma costituiscano esse stesse uno strumento per preservare l'*habitat* naturale e le sue risorse<sup>11</sup>. Si pensi, in questo senso, al consistente sviluppo delle attività economiche che producono e utilizzano energie rinnovabili; anche nel ciclo dei rifiuti, è in atto una riconversione delle attività di trattamento che superano il mero smaltimento in favore di raccolta e recupero<sup>12</sup>, per utilizzare "gli scarti" come nuove materie

---

9 Si allude al c.d. *Green Deal* europeo: COM(2019) 640 *final*, «*European Green Deal*», dell'11 dicembre 2019; COM(2020) 21 *final*, «Piano di investimenti per un'Europa sostenibile. Piano di investimenti del *Green Deal* europeo», del 14 gennaio 2020; COM(2020) 22 *final*, «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta», del 14 gennaio 2020; COM(2020) 80 *final*, «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima)», del 4 marzo 2020.

10 R. BARATTA, *Aiuti di stato e fragilità ambientali, i nuovi orientamenti della Commissione*, in *Diritto e società*, 2022, p. 517 ss. L'Autore, nella consapevolezza che una politica legislativa fondata su divieti contenuti in norme imperative rivolte al mondo produttivo porterebbe ad una contrazione dello sviluppo economico, esamina i recenti orientamenti dell'Unione verso strumenti di politica ambientale, energetica e di contrasto ai cambiamenti climatici degli Stati membri a favore delle imprese: "si assume quindi che, in assenza di aiuti, una certa condotta virtuosa degli operatori economici non si svilupperebbe affatto ovvero procederebbe a un ritmo insufficiente per perseguire gli obiettivi del *Green Deal*", cit., p. 520.

11 Un *manifesto* sulla necessaria convergenza fra tutela dell'ambiente e nuovi paradigmi di produttività sostenibile nel pensiero di M. PENNASILICO, *La "sostenibilità ambientale" nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello "sviluppo umano ed ecologico"*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2020, p. 4 ss. In particolare, l'Autore considera come il quadro giuridico di matrice euromunitaria, interpretato secondo un approccio "civil-costituzionale", descriva una nuova soluzione del possibile conflitto fra interessi economici e ambientali: "la priorità (e non tirannia) dei valori della dignità umana, della salute e della vita nella dimensione ecologica" postulano un diritto dell'ambiente che non sia più meramente diretto "a contemperare la protezione e la qualità dell'ambiente con i livelli di produttività, e che, nella sua "trasversalità", non possiede metodi, tecniche e strumenti suoi propri, bensì un diritto dello sviluppo umano ed ecologico, che ha una fisionomia ben diversa e, per molti versi, diametralmente opposta. Una disciplina fondata sul superamento sia dell'opposizione sia della compatibilità tra ambiente e sviluppo, sul recupero della simbiosi o armonia millenaria tra uomo e natura, sul ruolo non più marginale della giustizia distributiva ed ecologica, su nuovi principi costituzionali quali la sovranità alimentare, il diritto al cibo, la qualificazione delle risorse naturali come 'beni comuni' sottratti a qualsiasi proprietà pubblica o privata, la subordinazione del rovinoso primato dell'economia alla salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità; una disciplina che escluda il bilanciamento equiponderale tra ambiente e sviluppo, e si trasfonda in regole che pongano l'interesse ambientale non più come limite (esterno o interno) alle operazioni economiche degli attori pubblici e privati, ma come fattore trainante dello sviluppo e del miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente", ID., *op. cit.*, p. 57 ss.

12 Sulle questioni giuridiche legate alle attività di raccolta differenziata dei rifiuti, cfr. V. CORRIERO, *Responsabilità contrattuale e aquiliana da inadempimenti nel servizio di raccolta differenziata*, in *Av.Vv., Diritto Rifiuti Impresa. Il ciclo della gestione dei rifiuti nella legalità del diritto dell'ambiente*, a cura di R. Lombardi, Roma, 2017, p. 41 ss.

prime anziché come costi, esternalità negative da disperdere nell'ambiente; la legislazione dei mercati finanziari, poi, presta sempre maggiore attenzione alla capacità dei medesimi di influenzare le scelte degli investitori, al fine di meglio dirigere gli investimenti verso politiche di finanza sostenibile<sup>13</sup>, per gestire i rischi derivanti dai cambiamenti climatici e dal degrado ambientale<sup>14</sup>.

Gli scenari giuridici proposti dall'Agenda 2030<sup>15</sup> e la Risoluzione 2020/2021 del Parlamento UE, "Verso un mercato unico più sostenibile per imprese e consumatori"<sup>16</sup>, conferiscono maggiore ampiezza semantica alla locuzione 'sostenibilità ambientale'; negli obiettivi dell'Unione, la dimensione della 'sostenibilità' deve essere letta quale attributo connaturale alla stessa ontologia del mercato e, soprattutto, il perimetro di essa deve estendersi sino a congiungere la tutela dell'ambiente e la valorizzazione della società in un *unicum*<sup>17</sup>. "Nel vigente ordinamento italo-europeo, il rispetto della persona e la protezione dell'*habitat*, assunti come valore unitario, costituiscono l'idea forte della legalità costituzionale, secondo la quale l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana"<sup>18</sup>.

13 Una definizione di "finanza sostenibile" e delle sue fonti normative in A. DEL GIUDICE, *La finanza sostenibile. Strategie, mercato e investitori istituzionali*, Torino, 2022, p. 2 ss., il quale afferma come "la finanza sostenibile colma il *gap* esistente tra domanda e offerta di capitali: quest'ultima, orientata fino a non molto tempo fa verso i modelli tradizionali di finanza, non era ancora in grado di incorporare le questioni ambientali e sociali all'interno dei modelli di valutazione finanziaria. La definizione più diffusa di finanza sostenibile (...) è infatti quella di un modello che tiene assieme, in una visione di lungo periodo, sia il rendimento finanziario per l'investitore che la creazione di un valore sociale condiviso, comprensivo della mitigazione dei rischi ambientali e delle disuguaglianze generate dall'attività economica". Cfr., altresì, C. PATRIARCA,  *Mercati finanziari e «green economy»*, in M.A. CIOCIA, C. GHIONNI (a cura di), *Attività d'impresa e sviluppo sostenibile*, Napoli, 2022, p. 289 s.; M. GIANNINI, *Autonomia privata e investimenti sostenibili. Green e social bonds*, in G. CAPALDO (a cura di), *Iniziativa economica privata e mercato unico sostenibile*, Roma, 2023, p. 163 ss. Per i profili tecnico-economici della finanza sostenibile, cfr. lo studio della Consob, Aa. Vv., *La finanza per lo sviluppo sostenibile. Tendenze, questioni in corso e prospettive alla luce dell'evoluzione del quadro regolamentare dell'Unione europea*, Roma, 2021, su [https://www.consob.it/documents/1912911/1972319/fs\\_1.pdf/cd935bf5-f395-d36b-732c-068399d7a308](https://www.consob.it/documents/1912911/1972319/fs_1.pdf/cd935bf5-f395-d36b-732c-068399d7a308).

14 È del 13 giugno 2023 la proposta di un pacchetto di misure da parte della Commissione europea per garantire che il quadro UE per la finanza sostenibile non solo continui a sostenere le imprese e il settore finanziario, ma anche incoraggi il settore privato a finanziare progetti e tecnologie di transizione verso una mercato economico improntato alla sostenibilità ambientale, consultabile *on line* su <https://www.dirittobancario.it/art/finanza-sostenibile-dalla-commissione-nuove-norme-su-tassonomia-e-rating-esg/>

15 United Nations General Assembly, 25 settembre 2015, *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development* (Ris. A/RES/70/1).

16 Il testo della Risoluzione è disponibile su [www.europarl.europa.eu](http://www.europarl.europa.eu).

17 M. DELMAS-MARTY, *Vers une communauté de valeurs?*, Paris, 2011, p. 279, avverte la contraddizione fra la tendenza alla personificazione degli animali e, per contro, alla patrimonializzazione mercantile della natura e auspica una "*recomposition des valeur*" che si fondi su una rinnovata relazione valoriale fra uomo e natura: "*Le changement, on l'a vu, est déjà inscrit dans de nombreux textes, qu'il s'agisse des animaux ou de la nature; mais il ne siffit pas à définir un régime juridique. Pour y parvenir, nous tenteron d'explorer les possibilités offertes par cet étrange concept de 'bien mondial', qui renvoie simultanément à l'économie (bien collectif), à la politique (bien public) et à l'éthique (bien commun), et pourrait contribuer, par son ambiguïté même, a la formation de valeurs universelles*".

18 M. PENNASILICO, *La "sostenibilità ambientale" nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello "sviluppo umano ed ecologico"*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2020, p. 47.

Il *Green Deal* coinvolge, evidentemente, il settore agroalimentare – sostenuto da un certo *corpus* di ‘diritto alimentare’<sup>19</sup> e dalle politiche europee<sup>20</sup> – nella sua stessa essenza di industria fondata sullo sfruttamento delle risorse naturali.

In questo settore, peraltro, è dato rilevare in maniera sempre crescente un mutamento delle scelte di consumo e produzione: il cibo biologicamente prodotto ha acquisito valore economico; le forme di associazionismo e cooperativismo fra i produttori e fra i consumatori si stanno sviluppando, soprattutto grazie a fonti normative di favore e incentivazione dell’economia ‘circolare’ che – governando le attività produttive – persegue la tutela di interessi individuali e collettivi alla salubrità e all’integrità ambientale. La recente direttiva UE 825/2024 – conosciuta come ECGT dal suo titolo “*Empowering Consumers for the Green Transition*” – propone una revisione della legislazione consumeristica<sup>21</sup>, diretta all’implementazione normativa della tutela di quelle forme di consumo che denotino la propensione e l’interesse del consumatore a compiere scelte di coscienza ecologica.

Ma vi è dell’altro. Nel consumerismo post-moderno, le scelte di consumo alimentare soddisfano non più il mero bisogno primario di sostentamento o le necessità salutistiche, ma si riflettono in convinzioni religiose, etiche e politiche che rispondono a interessi della personalità<sup>22</sup>. Si tratta di necessità di carattere immateriale che trovano specifica tutela in altrettanti diritti fondamentali<sup>23</sup>; e proprio in quanto l’ordinamento giuridico riserva un elevato grado di tutela ai diritti fondamentali delle persone, l’ordinamento stesso è inevitabilmente chiamato ad assicurare tutela anche alle espressioni consumeristiche che si

---

19 A. JANNARELLI, *op. cit.*, p. 270: “Il ‘diritto alimentare’ non si sottrae alle caratteristiche proprie di un diritto speciale sebbene multidisciplinare; esso ruota intorno agli interessi dei consumatori, ossia ad interessi la cui tutela se da un lato può giustificare l’imposizione di limiti e di vincoli a tutte le attività economiche che rientrano nelle filiere agro-alimentari e alimentari, dall’altro, in ragione degli obiettivi che persegue, ben considera fuori dalla sua disciplina le concrete articolazioni economiche presenti nel sistema agro-alimentare e le loro relazioni. Il perseguimento di uno sviluppo sostenibile comprende il settore della regolamentazione dell’industria alimentare, alla quale è dedicato l’obiettivo dell’Agenda 2030, *Zero Hunger*. L’obiettivo impegna gli stati a: «porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile» e si coordina con l’ulteriore obiettivo della sostenibilità ambientale. Il primo ed il secondo target impegnano gli stati a porre fine a tutte le forme di malnutrizione ed a garantire alle popolazioni del mondo: «un accesso sicuro a cibo nutriente e sufficiente per tutto l’anno». L’attenzione, però, non è diretta solo all’aspetto dell’accesso al cibo, ma si coniuga con l’istanza di mutamento nel funzionamento dei sistemi agricoli. Essi, pur mantenendo la loro funzione produttiva, devono perseguire azioni sostenibili rispetto al loro impatto sull’ecosistema.

20A. JANNARELLI, *op. cit.*, p. 264, “nella stagione seguita alla crisi del 2008, in cui siamo tuttora immersi, è apparso evidente che la tematica della *food law* nella prospettiva fondamentale della *food safety* non poteva né può essere disgiunta dalla preventiva e fondamentale attenzione nei confronti della *food security*. Il riemergere della *food insecurity* nella realtà effettuale aveva evidenziato quanto fosse perversa la tesi, a quel tempo prevalsa, che negava la singolare peculiarità dei beni alimentari e sosteneva la totale equiparazione tra alimenti e merci, si da assoggettare alle regole del libero mercato, senza sostanziali adeguati correttivi, i prodotti agricoli che pur sempre sono la base degli alimenti”.

21 A. PALMIERI, *Il consumatore «verde»: nuove sensibilità, nuovi rischi e un reticolo di tutele e incentivi*, in *Foro it.*, 2024, V, c. 115.

22 Sulla complessità del “fatto alimentare”, R. HÉRON, P. JANIN, *L’alimentation aujourd’hui: sécuriser et satisfaire*, in *Socio-anthropologie*, 2019, p. 1 ss.

23 G. SPOTO, *Cibo, persona e diritti*, Torino, 2022, p. XVI, considera come l’adeguatezza del cibo, oggi, non può parametrarsi alle mere esigenze biologiche ma si avvicina alle istanze personalistiche dei consumatori: “l’adeguatezza del cibo sussiste quando è consentito a ciascuno di realizzare ciò che è più compatibile con la sua esistenza”.

declinano secondo questi bisogni immateriali, riservando un livello di protezione adeguato allo *standard* di tutela riconosciuto ai diritti fondamentali che motivano le opzioni nutrizionali.

Il *Green Deal* ordinamentale – che ben può essere considerato quale ponte di collegamento fra la tutela ambientale e l'economia della produzione alimentare attraverso il concetto di “sostenibilità” – tuttavia necessita di una effettività che non lasci inattuata la mutata sensibilità giuridica ma che, invece, la conduca al concreto raggiungimento dei suoi obiettivi socio-economici. In questo senso, la tutela offerta dallo Stato e dalle sue istituzioni – per il suo essere lontana rispetto agli snodi sociali nei quali si compiono le scelte alimentari rispetto alle offerte del mercato – può non essere più sufficiente. Se il cibo diviene realizzazione della persona e dei suoi diritti fondamentali, le relazioni interpersonali tra i privati – gli agenti nel mercato della produzione e del consumo – rappresentano la dimensione nella quale ricercare gli strumenti giuridici più efficaci per garantire tale tutela.

Le associazioni ambientaliste e animaliste, che si facciano promotrici di scelte di consumo orientate alla sostenibilità, rappresentano importanti paradigmi di manifestazione del diritto secondo questa accezione. Esse si pongono ad espressione del pluralismo giuridico democratico e concorrono sinergicamente all'attuazione del diritto dell'ambiente, elevando le scelte degli individui alla dimensione della maggiore forza collettiva<sup>24</sup>. Si esprime, così, la vocazione del diritto dei consumatori ad assolvere ad una più generale “funzione di diritto privato politico”<sup>25</sup>.

## 2. *Segue. Sostenibilità, diritti della persona e orientamento etico-politico delle scelte di consumo.*

Il concetto di sviluppo sostenibile si lascia ragionare secondo le tre direttrici peculiari del principio economico c.d. *triple bottom line: Planet, People and Profit*<sup>26</sup>, orientate alla transizione del mercato verso obiettivi di qualità ambientale, equità sociale e crescita economica. Secondo la visione politica dell'Unione, lo sviluppo economico deve essere perseguito nella cornice ineludibile della preservazione ecologica e della promozione di esigenze sociali di uguaglianza, libertà e non discriminazione.

Sin dall'esordio dell'Agenda 2030, l'affermazione della inscindibilità fra politiche ambientali e sociali è stata ricollegata alla pervasività del principio personalista nel diritto contemporaneo e alla sua necessaria penetrazione con la tutela della natura<sup>27</sup>.

24 G. CAPALDO, *La governance degli enti privati nel mercato unico sostenibile*, in ID. (a cura di), *Iniziativa economica privata e mercato unico sostenibile*, Roma, 2023, p. 4 ss.

25 A. BARBA, *Capacità del consumatore e funzionamento del mercato*, cit., p. XV, osserva come “il diritto dei consumatori (...) rivela un'antropologia giuridica costruttiva. La situazione esistenziale della persona conferisce contenuto e senso al diritto privato e lo forma, non si limita ad orientare la conoscenza della regola giuridica. nel diritto dei consumatori, come nel diritto del lavoro, la vita della persona ha funzione normativa, non solo ermeneutica e dogmatica”. E già ID., *Consumo e sviluppo della persona*, Torino, 2017, p. 93 s.

26 J. STIGLITZ, *Popolo, potere e profitti. Un capitalismo progressista in un'epoca di malcontento*, Torino, 2020, p. 5 ss.

27 Cfr., tra gli altri, G. ROSSI, *Dallo sviluppo sostenibile all'ambiente per lo sviluppo*, op. cit., p. 4 ss.; M. PENNASILICO, La “sostenibilità ambientale” nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello “sviluppo umano ed ecologico”, op. cit., p. 4 ss. e ID., *Emergenza e ambiente nell'epoca pandemica. Verso un diritto dello “sviluppo umano ed ecologico”*, in *Giust. civ.*, 2021, p. 495 ss.; M. CIOCIA, *La centralità della*

Il continuo e inarrestabile progredire del principio personalista nelle fonti giuridiche internazionali ed eurounitarie, sospinto dal riconoscimento del valore della dignità umana, non si è limitato a elevare diritti – prima rimasti inesplorati – di natura esistenziale individuale, ma si è rivolto, in un legame di continuità concettuale, a collegare le libertà dell’individuo agli aspetti economici, politici, sociali della collettività intimamente connessi all’affermazione della personalità umana. I diritti della persona si contestualizzano nella società e nelle relazioni umane, dimensioni di realizzazione della personalità umana<sup>28</sup>. Il pensiero corre a quel “diritto di avere diritti”<sup>29</sup> che – espressivo dello stesso concetto giuridico di *persona* – incastona la dignità in una dimensione sociale, universale e transgenerazionale<sup>30</sup>.

Sotto l’aspetto che ci interessa, certe scelte di consumo alimentare rappresentano un modello alla luce del quale le istanze di tutela giuridica di interessi individuali (la salute, l’ambiente, la religione, le filosofie sociali) si lasciano ragionare in termini di attuazione di interessi super-individuali, rivolti al beneficio della collettività. L’egoistico atto di consumo si proietta in una dimensione etica ed altruistica per partecipare alla promozione della sostenibilità ambientale e sociale.

Assistiamo, nella società contemporanea, alla diffusione di scelte alimentari fondate su valori ideali di partecipazione alla vita sociale, dirette a prendere posizione attiva

---

*persona nella nuova sostenibilità economica. Spunti di riflessione*, in *giustiziacivile.com*, 2022, p. 6. In realtà, la stretta interdipendenza fra istanze di tutela personalistica e ambientalistica – quale espressione della relazione fra uomo e natura – è rilevata ben prima dei più recenti sviluppi normativi: S. PATTI, *Diritto all’ambiente e tutela della persona*, in *Giur. it.*, 1980, I, 1, c. 859 ss.; P. PERLINGIERI, *I diritti umani come base dello sviluppo sostenibile. Aspetti giuridici e sociologici*, (2000), in ID., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005, pp. 71 ss.; M. MONTEDURO, S. TOMMASI, *Paradigmi giuridici di realizzazione del benessere umano in sistemi ecologici ad esistenza indisponibile e ad appartenenza necessaria*, in AA.VV., *Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi*, Napoli, 2015, p. 194 ss.; E. CATERINI, *Sostenibilità e ordinamento civile*, Napoli, 2018, *passim*, ma spec. p. 80 ss., dove l’Autore esamina la relazione fra Stato-nazione persona e sostenibilità.

28 L’affermazione del principio personalista, peraltro, si propaga alla tutela di altrettanti diritti affermativi della realizzazione della persona “indici, questi, di priorità che l’interprete, fedele alla legalità costituzionale, non può non rispettare, pur nella consapevolezza che le eterogenee vicende concrete esigono un bilanciamento di valori, sul presupposto però che la centralità della persona costituisce principio primario e preminente, non sacrificabile a interessi esclusivamente patrimoniali”, P. PERLINGIERI, *Produzione, beni e benessere*, in Aa. Vv., *Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi*, Napoli, 2015, p. 512.

29 S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012.

30 R. D’ORAZIO, *La libertà di coscienza e il principio di eguaglianza alla prova delle «dottrine alimentari»*, *cit.*, p. 55, il quale riscontra l’orizzonte costituzionale della solidarietà intergenerazionale nell’art. 3 Cost., osservando come “non a caso proprio in relazione alla tutela dell’ambiente globale e all’azione di contenimento degli effetti del cambiamento climatico si è fatta strada l’idea (...) di una giustizia intergenerazionale, delineatasi come punto di emersione di un dovere di solidarietà inteso nell’estensione diacronica, poiché orientato a salvaguardare per l’avvenire condizioni essenziali per lo sviluppo della persona, e rivolto perciò – secondo una lettura prospettica dell’art. 3 cost. – a rimuovere oggi gli ostacoli che, domani, di fatto precluderebbero agli individui il godimento di diritti fondamentali”. Altresì, sulla dimensione transgenerazionale del diritto alla sostenibilità economica, cfr. A. SPADARO, *L’amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali tra ragionevolezza e globalizzazione*, in *Diritto e società*, 2008, p. 23 ss.; F. FRACCHIA, *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2010, p. 25 ss.; F. ASTONE, F. MANGANARO, A. ROMANO TASSONE, F. SAIITA (a cura di), *Cittadinanza e diritti delle generazioni future*, Atti del Convegno di Copanello, 3-4 luglio 2009, Soveria Mannelli, 2010, p. 21 ss.



nell'indirizzare l'industria alimentare verso sviluppi orientati a valori etico-morali<sup>31</sup>. Tali forme di autodeterminazione legano l'assunzione di cibo e i comportamenti consumistici al rispetto di ragioni ideali di vita, spesso accostabili ai precetti di culto nell'espressione delle libertà religiose<sup>32</sup>. Si pensi alla tendenza a modificare i comportamenti consumistici nel senso dell'auto-limitazione e dell'orientamento all'acquisto di prodotti eco-sostenibili. In particolare, il veganesimo<sup>33</sup> – già preceduto dai movimenti animalisti che, alle loro origini, prendevano di mira l'impiego delle pelli animali nella produzione dell'alta moda – è spesso rappresentato come movimento di opinione che impone ai suoi aderenti scelte di consumo, non solo alimentare, così eticamente caratterizzate dal sospingerne l'accostamento – con un'analogia rilevata anche in giurisprudenza<sup>34</sup> – rispetto ai comportamenti dettati dal credo religioso.

Ebbene, queste forme di neo-consumerismo non possono essere lette quali mere scelte individuali, nonostante colui che rispetta i canoni alimentari autoimposti tragga da ciò un personale senso di 'innocenza' rispetto alle storture etiche dell'industria alimentare globale. Si tratta di comportamenti pregni di senso 'politico', espressioni di libertà civica che intercettano la tutela delle libertà fondamentali di pensiero, di coscienza, nell'ottica della piena realizzazione del principio ordinamentale personalista. Istituzioni ed enti privati coinvolti nei processi e nelle attività legate all'alimentazione sono, in questo senso, destinatari di obblighi di rispetto delle posizioni alimentari di coscienza, "cosicché, una volta esteso a queste posizioni ideali lo *status* di espressioni della coscienza dell'individuo, il trattamento riservato a coloro che vi conformano i propri comportamenti potrebbe, in varie circostanze della vita sociale, risultare discriminatorio sulla base di parametri egualitari, oppure in sé lesivo del principio della libertà di pensiero"<sup>35</sup>.

31 Nella visione dell'ordinamento eurounitario, il consumatore è pieno protagonista nella catena delle attività economiche ad impatto ambientale: "à cet égard, les propositions de directives européennes (...) constituent une avancée significative qui doit permettre de responsabiliser les acteurs économiques d'un bout à l'autre de la chaîne, du producteur au consommateur final, et les amener à considérer la préservation de l'environnement comme un critère décisionnel prédominant", K. HAMMOUCHE, *Le consommateur, le producteur et le développement durable: un équilibre précaire?*, in *Revue européenne de droit de la consommation*, 2022, p. 349.

32 Sulla stretta relazione fra "gruppi cultural-confessionali", "consumistiche secolarizzanti" e l'alimentazione orientata alla sostenibilità ambientale, cfr. F. ALICINO, *Alimentazione sostenibile fra menù teologici e teodicee secolarizzate*, in Aa.Vv., *L'etica ambientale e lo sviluppo sostenibile nel diritto delle religioni*, Milano, 2023, p. 81 ss.

33 Il veganesimo (o veganismo) è un movimento filosofico che rifiuta lo sfruttamento delle risorse provenienti dal regno animale e ad esso contrappone l'adozione di uno stile di vita fondato sull'antispecismo, differenziandosi dal vegetarianesimo (o vegetarianismo) che, più limitatamente, identifica coloro che si nutrono solo di vegetali, per ragioni che possono essere non soltanto orientate al rispetto degli animali, ma anche al salutismo nutrizionale. L'antispecismo alla base del veganesimo, invece, ritiene che la capacità di sentire e interagire cognitivamente non sia una prerogativa esclusiva della specie umana, ma riconoscibile anche negli animali. Il movimento vegano, perciò, nega una superiorità della specie umana nel mondo animale e riconosce pari dignità anche alle altre specie; cfr. R.D. RYDER, *Animal Revolution: Changing Attitudes Towards Speciesism*, Berg Publishers, 2000; L. CAFFO, *Vegan. Un movimento filosofico*, Torino, 2018.

34 Sono noti, in particolare, due casi: uno inglese, l'altro italiano. Nel precedente inglese, il Tribunale di Norwich ha riconosciuto l'analogia fra le modalità di manifestazione delle pratiche alla base dei comportamenti vegani rispetto all'osservanza dei precetti religiosi (*Casamitjana Costa v. The League Against Cruel Sports*, 17 gennaio 2020). Altrettanto, i giudici del Tribunale di Bologna

35 R. D'ORAZIO, *La libertà di coscienza e il principio di eguaglianza alla prova delle «dottrine alimentari»*, cit., p. 27.

Dal punto di vista adottato, i prodromi di tutela di un neo-consumerismo di ispirazione etica – fondato sulla coscienza ambientale o animalista o sociale e sulla convinzione di non influire negativamente sulla preservazione di tali valori anche a beneficio delle future generazioni – appaiono giuridicamente sorretti dai principi costituzionali strettamente legati all’attuazione della dignità della persona<sup>36</sup>: la solidarietà, l’uguaglianza, la tutela dell’ambiente. Le scelte consumeristiche, insomma, trovano nella tutela della persona e dei suoi diritti il *medium* logico-giuridico che le compenetra al modello ordinamentale della sostenibilità ecologica e sociale del mercato; anzi, “ove ne siano accantonati gli accenti fondamentalisti”<sup>37</sup>, esse possono contribuire a creare quel sostrato di istanze sociali, civiche, politiche che i filosofi considerano prodromiche all’adozione legislativa di discipline intese al governo delle attività basate sullo sfruttamento delle risorse naturali<sup>38</sup>.

In questo senso, si pensi all’attuale crescendo normativo relativo alla c.d. questione animale<sup>39</sup>: la concezione dell’animale come *res*, dalla quale deriva una descrizione delle relazioni giuridiche che lo riguardano in termini di diritto proprietario, è oggi messa in dubbio dalle fonti normative interne – che trovano coronamento nella novella dell’art. 9 Cost.<sup>40</sup> – e dal diritto eurounitario, che disciplina le attività produttive orientandole alla tutela del benessere degli animali.

---

36 La contemporanea cultura giuridica assiologicamente orientata ha visto transitare la soggettività dal concetto di “individualismo antropocentrico” a quello di “personalismo antropologico” e sorretta dalla tecnica giuridica per principî e clausole generali, “la persona umana inizia a pensare a sé stessa *sub specie aeternitatis*, come membro di una specie e parte della vita terrestre; non solo, dunque, come individuo ‘singolo’, quale (kelseniano) ‘centro di imputazione’ di diritti e doveri a sé medesimo riferiti in un *hic et nunc* determinato”, M. ROBLES, *Meritevolezza “ambientale” del contratto e transigibilità degli interessi*, Napoli, 2019, p. 23 s.

37 R. D’ORAZIO, *cit.*, p. 58.

38 F. VIOLA, *Dalla natura ai diritti. I luoghi dell’etica contemporanea*, Bari-Roma, 1977, p. 7, considera come se nel diritto contemporaneo si parla “a torto o a ragione, dei diritti degli animali o delle piante, è certamente sul presupposto di una certa rilevanza etica e giuridica della natura” e “tutta la questione ecologica rappresenta un’irruzione della natura nella morale e nel diritto”.

39 F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005; E. DEL PRATO, *Gli animali nella dimensione del diritto*, in *Animali e diritto. I modi e le forme di tutela*, a cura di D. Buzzelli, 2023, p. 233 ss.

40 Il fiorente dibattito sulla Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, entrata in vigore il 9 marzo 2022. che novella dell’art. 9 Cost. – riservando alla legge la tutela degli animali e inscrivendo la loro rilevanza costituzionale nella più generale tutela dell’ambiente e della biodiversità – ha raggiunto un’ampiezza tale da non consentire richiami bibliografici del tutto esauritivi. *Ex multis*, G. CECCHERINI, *Tutela dell’ambiente e riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione*, in *Aa.Vv., Liber amicorum per Paolo Zatti*, Napoli, 2023, p. 251 ss.; N. ZORZI GALGANO, *Iniziativa economica privata e pluralità degli interessi costituzionalmente tutelati: l’ambiente e gli animali*, in *Contratto e impresa*, 2023, p. 442 ss.; G. ALPA, *Note sulla riforma della Costituzione per la tutela dell’ambiente e degli animali*, in *Contratto e impresa*, 2022, pp. 361-369; S. MASINI, *Ambiente e costituzione: svolgimento di un itinerario ed esame di coscienza di una riforma*, in *giustiziacivile.com*, 16 febbraio 2022; M. DEL FRATE, *La tutela dell’ambiente nel riformato art. 41, secondo comma, Cost.: qualcosa di nuovo nell’aria?*, in *Diritto delle Relazioni Industriali*, 2022, p. 907 ss.; M. P. POTO, *La tutela costituzionale dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni*, in *Resp. civ. prev.*, 2022, p. 1057 ss.; L.M. TONELLI, *Tutela dell’ambiente e Costituzione: tra vecchie problematiche e recenti proposte di riforma dell’art. 9 Cost.*, in *Arch. giur.*, 2020, pp. 1183-1186; T.E. FROSINI, *La costituzione in senso ambientale. Una critica*, in *federalismi.it*, 2021, 16; D. PORENA, «Anche nell’interesse delle generazioni future». *Il problema dei rapporti intergenerazionali all’indomani della revisione dell’art. 9 della Costituzione*, in *federalismi.it*, 2022, p. 121 ss. Per quanto riguarda il dibattito nel periodo dei lavori parlamentari cfr. F. RESCIGNO, *Quale riforma per l’art. 9*, in *federalismi.it*, 2021, p. 16.

Non si ritiene opportuno, in quest'analisi, addentrarsi nel fitto e suggestivo tema della soggettività animale, che esalta la considerazione degli animali quali esseri senzienti e portatori di interessi propri. Infatti, nonostante le attenzioni del diritto positivo, l'animale non può (ancora) essere considerato soggetto giuridico autonomo titolare di diritti ma, piuttosto, oggetto di considerazione e protezione da parte dell'ordinamento<sup>41</sup>. Anche dal punto di vista della tutela, l'evoluzione giurisprudenziale trova maggiore sviluppo sul versante risarcitorio<sup>42</sup>, in relazione alla lesione provocata non già all'animale in sé quanto piuttosto alla relazione affettiva e *proprietaria* con il suo *umano*, a conferma di una continua visione antropocentrica della questione animale<sup>43</sup>.

Appare, invece, utile – ai fini della nostra disamina – approcciare il tema dell'impiego degli animali nella produzione di alimenti, quale paradigma mediante il quale analizzare l'atteggiamento del diritto verso quelle forme di autodeterminazione nutrizionale che postulano una stretta relazione fra scelte di consumo sostenibile, esercizio delle libertà fondamentali<sup>44</sup> e prescrizioni di fede o di coscienza<sup>45</sup>. Questo punto di osservazione, infatti, ci permetterà di approfondire come e in quali misure le scelte di coscienza – e il principio personalista che le sorregge – ricevano tutela ordinamentale nelle relazioni complesse che attengono le dinamiche interindividuali all'interno dei gruppi sociali.

### **3. Animali e cibo. Il paradigma dei regimi alimentari di culto e di etica come espressione del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione.**

Nei suoi profili generali, l'osservazione delle ricadute – in termini di tutela della persona – derivanti dal legame fra autodeterminazione alimentare ed esercizio dei diritti fondamentali lascia rilevare una area di interesse nel campo dell'esercizio della libertà religiosa, con peculiare riferimento al consumo delle carni. Il tema si presenta come un campo di verifica particolarmente paradigmatico, poiché in esso si riscontrano i medesimi parametri significativi del nostro discorso: l'adesione *di coscienza* del singolo a certi dettami alimentari; la *copertura* costituzionale degli interessi/diritti posti alla base dell'autodeterminazione alimentare; la riconoscibilità dei comportamenti nella società.

Il problema giuridico si insedia là dove l'individuo estrinseca il rispetto dei canoni e dei riti della sua fede attraverso le abitudini alimentari. Le prescrizioni imposte dal culto

41 In questo senso, F. RESCIGNO, *Animali e Costituzione: prodromi della soggettività giuridica?*, in *Animali e diritto. I modi e le forme di tutela*, cit., p. 23, osserva come il riconoscimento costituzionale, pur affermativo dell'interesse ordinamentale per la vita animale, rappresenti solo il primo passo per una disciplina che “possa mediare tra ‘interessi’ umani e taluni ‘interessi’ animali”. Cfr., più recentemente, sulle «categorizzazioni giuridiche degli animali», A. ARFANO, *Animali e rapporti di diritto privato*, Napoli, 2023, p. 103 ss.

42 F. GARATTI, *La questione animale e le funzioni della responsabilità civile*, in *Contr. Impr. Eur.*, 2014, II, p. 735 ss.

43 A. PISANÒ, *La metrica dei diritti nel rapporto umano-non-umano*, in *Animali e diritto. I modi e le forme di tutela*, cit., p. 47 ss. e già ID., *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Milano, 2015, p. 77 ss.; D. CERINI, *Lo strano caso dei soggetti-oggetti: gli animali nel sistema italiano e l'esigenza di una riforma*, in *Derecho Animal (Forum of Animal Law Studies)*, 2019, p. 27 ss.; M. GASPARIN, *La dicotomia “persona-cosa” e gli animali*, in *Trattato di biodiritto*, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2011, p. 295 ss.

44 L. ROSSI CARLEO, *I diritti fondamentali dei consumatori fra specificità e complementarietà*, in *Aa.Vv., Liber amicorum per Paolo Zatti*, cit., p. 1321 ss.

45 F. MANTA, D. MORRONE, R. ROMA, A. D'AMICO, F. ALICINO, *Alimentazione e sostenibilità: l'influenza delle religioni*, in *Aa.Vv., L'etica ambientale e lo sviluppo sostenibile nel diritto delle religioni*, cit., p. 247 ss.

risultano spesso limitative o proibitive. Da esse si ricava una selezione più o meno rigida degli alimenti di cui nutrirsi – distinti in ammessi o stigmatizzati, spesso in ragione delle modalità di preparazione o dei ‘tempi sacri’ – che proiettano significative ricadute sulla produzione industriale, quando sia necessario assicurare la rispondenza dell’alimento ai requisiti di osservanza. Non solo. Le regole alimentari di carattere religioso, con il tempo, sono soggette ai processi di secolarizzazione e, spesso, le pratiche alimentari nate come osservanza culturale finiscono per essere percepite da chi le osserva quali strumenti identitari e di affermazione dell’appartenenza etnica. In tal caso, la scelta alimentare, se pur perde la sua tipica valenza di espressione della libertà religiosa, rimane pur sempre giuridicamente tutelata dalle possibili discriminazioni vietate nel rispetto della persona e della sua identità<sup>46</sup>. Così, il semplice comportamento supera l’indifferenza dell’ordinamento e diviene parametro di qualificazione giuridica della scelta in termini di espressione della libertà religiosa e identitaria<sup>47</sup>. La pratica alimentare, in quanto atto di culto, si eleva alla tutela ordinamentale riservata alle libertà fondamentali.

Peraltro, le contemporanee evoluzioni della coscienza ambientale e animalista danno origine a contegni che, pur minoritari nella società, hanno acquisito un certo grado di ricorrenza da quanti ne apprezzano il sostrato teorico e la tensione ideale. Pur non sottovalutando l’incidenza che sempre le mode e le correnti di opinione esercitano sulle opzioni di consumo, è altrettanto vero che si va sedimentando una coscienza sociale ben avvertita del fatto che il consumo di carne animale<sup>48</sup> non ha ricadute neutre rispetto al destino dell’ecosistema globalmente intesa, con riferimento alla natura e agli esseri viventi che la abitano.

Non si tratta, peraltro, di mere sensibilità individuali. Il consumo delle carni coinvolge convincimenti morali, etici e religiosi che la civiltà giuridica europea riconosce in quanto

---

46 F. VIOLA, *Il dibattito contemporaneo sulla legge naturale*, in *Aggiornamenti sociali*, 1997, <https://www.aggiornamentisociali.it/articoli/il-dibattito-contemporaneo-sulla-legge-naturale/>. Il filosofo del diritto considera come un “aspetto significativo dell’etica contemporanea risiede nel riemergere del valore etico della particolarità. L’identità personale (o collettiva) è ritenuta come uno dei beni primari da tutelare. Non ci si sente più adeguatamente riconosciuti e rispettati nella nostra dignità se ciò non riguarda anche la nostra identità. L’eguaglianza astratta a prescindere dalle differenze personali appare insoddisfacente (e a molti anche come ‘ideologica’), perché trascura l’io autentico e i progetti di vita dell’io autonomo. Vogliamo essere tutelati come eguali nella nostra differenza”.

47 Le scelte alimentari rappresentano uno dei modi in cui si manifesta l’appartenenza di fede del singolo che, attraverso pratiche condivise nell’ambito di una comunità, matura ed esterna la sua identità. Sulla valenza identitaria delle regole alimentari dei sistemi religiosi tradizionali, cfr. C. VENTRELLA, *Alimentazione e diritto canonico: impurità, contagi e tecniche di tutela*, in G. D’AMMACCO, C. VENTRELLA, *Cibo e ambiente. Manipolazioni e tutele nel diritto canonico*, Bari, 2015, p. 14 ss. Più recentemente, l’Autrice relaziona la dimensione religiosa della persona al più generale discorso del suo sviluppo integrale in un contesto di sostenibilità sociale e ambientale: C. VENTRELLA, S. ATTOLLINO, *Etica delle religioni, diritti dei popoli e dignità sostenibile*, in AA.VV., *L’etica ambientale e lo sviluppo sostenibile nel diritto delle religioni*, cit., p. 191 ss.

48 L’attribuzione dell’aggettivo qualificativo ‘animale’ alla ‘carne’ non appare inutilmente ridondante se solo si pensa all’attuale ricerca industriale che punta alla produzione e alla commercializzazione di carne ‘sintetica’ o ‘coltivata’, K. MULVANEY, *Carne coltivata in laboratorio: tutto quello che c’è da sapere*, 24 agosto 2023, su <https://www.nationalgeographic.it/carne-coltivata-in-laboratorio-tutto-quello-che-ce-da-sapere>. Sulla necessità di implementare la disciplina dell’industria dei prodotti alimentari a base di carne con il controllo della produzione della carne sintetica, E. SIRSI, *Della carne degli animali e del consumo etico*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 2018, p. 33 ss.

rappresentazioni dirette del più ampio orizzonte assiologico di tutela della persona, della sua dignità, identità, pensiero<sup>49</sup>. Soprattutto, le scelte di consumo *etico* animalista sono in grado di orientare l'industria e il mercato e rivelano, in ciò, una potenziale *vis* di orientamento politico.

La questione giuridica delle scelte alimentari, letta attraverso la lente assiologica del principio personalista, è immediatamente riconducibile all'alveo del diritto alla "libertà di pensiero, coscienza e religione" di cui all'art. 9 della Convenzione EDU. Nella struttura di questa norma, la libertà di coscienza e di pensiero che si manifestano nella scelta etica costituisce l'antecedente logico della libertà religiosa, sia pure distinguendosi da essa "essendo la seconda (seppure preponderante nell'arco dell'evoluzione storica e culturale) specificazione della prima"<sup>50</sup>.

In questa tutela allargata, che coinvolge tanto la «scelta di culto» quanto la «scelta di coscienza», la necessità di riconoscere qualificazione giuridica all'astensione dal consumo di carni e di prodotti di derivazione animale è giunta sino alla Corte di Strasburgo, che ha affermato come l'osservanza di precetti alimentari dettati da una religione<sup>51</sup> e/o da un sistema filosofico (come quello del veganesimo)<sup>52-53</sup> costituiscono 'pratiche' tutelate

49 P. STEIN, J. SHAND, *Legal values in Westwern Society*, Edinburgh, 1974, trad. it., *I valori giuridici della civiltà occidentale*, Milano, 1981, p. 375, riflettono sul fatto che "il processo di trasformazione sociale è venuto assumendo un ritmo sempre più accelerato, e gli organi che hanno il compito di formare ed applicare il diritto devono di necessità essere – dinanzi alla sfida di situazioni nuove che esigono soluzioni giuridiche – più flessibili di quanto non siano stati i loro predecessori. Il mantenimento della fiducia generale nel diritto dipende dall'abilità – di legislatori e giudici – di pervenire ad una sintesi adeguata, secondo l'attuale contesto, dei valori propri della tradizione giuridica occidentale".

50 R. D'ORAZIO, *La libertà di coscienza e il principio di eguaglianza alla prova delle 'dottrine alimentari'*, cit., p. 45, considera come "la disciplina dei convincimenti interiori non confessionali non differisce perciò da quella dei fatti religiosi se non per gli aspetti funzionali alle peculiarità del fenomeno religioso, talché l'eguale dignità delle fedi religiose e delle altre convinzioni di coscienza non potrebbe tollerare un'eventuale disparità di regole applicabili alle une e alle altre secondo una loro pretesa di maggiore o minore meritevolezza". Cfr. altresì G. DI COSIMO, *Coscienza e Costituzione. I limiti del diritto di fronte ai convincimenti interiori della persona*, Milano, 2000, p. 102.

51 Nella causa *Cha'are Shalom Ve Tsedek c. Francia* [GC], n. 27417/95, CEDU 2000-VII, la Corte EDU, pur negando la violazione dell'art. 9 nel caso di specie (non è stata riconosciuta la presunta limitazione del diritto di libertà religiosa dei membri di un'associazione che si era vista rifiutare l'autorizzazione ad accedere personalmente ai macelli per praticare la macellazione rituale, poiché i membri dell'associazione si erano trovati comunque nella possibilità di ottenere forniture di carne compatibili con le loro prescrizioni ultraortodosse) ha verificato l'esistenza del presupposto di effettiva valenza culturale delle pratiche religiose in oggetto attraverso il *medium* dell'appartenenza della persona ad un'associazione religiosa, traendo la massima secondo la quale "un ente ecclesiastico o religioso è legittimato, in quanto tale, ad esercitare i diritti garantiti dall'articolo 9 per conto dei suoi aderenti".

52 Il veganesimo (o veganismo) è un movimento filosofico che rifiuta lo sfruttamento delle risorse provenienti dal regno animale e ad esso contrappone l'adozione di uno stile di vita fondato sull'antispecismo, differenziandosi dal vegetarianesimo (o vegetarianismo) che, più limitatamente, identifica coloro che si nutrono solo di vegetali, per ragioni che possono essere non soltanto orientate al rispetto degli animali, ma anche al salutismo nutrizionale. L'antispecismo alla base del veganesimo, invece, ritiene che la capacità di sentire e interagire cognitivamente non sia una prerogativa esclusiva della specie umana, ma riconoscibile anche negli animali. Il movimento vegano, perciò, nega una superiorità della specie umana nel mondo animale e riconosce pari dignità anche alle altre specie; cfr. R.D. RYDER, *Animal Revolution: Changing Attitudes Towards Speciesism*, Berg Publishers, 2000.

53 La questione del riconoscimento del veganesimo alla stessa stregua di una religione non è scontata, nonostante la Commissione europea dei diritti dell'uomo, nel noto caso *C.W. v. Regno Unito*, 10 febbraio 1993,

dall'articolo 9 della Convenzione. Attraverso i loro interventi, i Giudici della Corte EDU hanno espresso dei primi orientamenti per, di volta in volta, riconoscere protezione alla libertà nelle scelte alimentari 'animalisticamente' limitative, nel bilanciamento con interessi divergenti ma altrettanto meritevoli di tutela.

Vi è da dire, peraltro, che il disposto di cui all'art. 9 della Convenzione è pienamente connaturato al contesto della tecnica normativa per principî, tipica del costituzionalismo contemporaneo, che si esprime affermando contenuti assiologici ben più ampi rispetto a quelli precettivi. In questo senso, è facile notare come, se la dimensione *negativa* della libertà religiosa, di coscienza e di pensiero (cioè la libertà di non aderire ad un credo, di non praticarlo e di non essere obbligati a rivelare le proprie convinzioni) trova facile sostegno nel precetto della libertà di espressione di cui all'art. 10 Convenzione EDU<sup>54</sup>, non altrettanto avviene per la dimensione *positiva* delle scelte alimentari di coscienza (che si sostanzia nella libertà di pretendere il rispetto di esse da parte della comunità) se solo si consideri l'ampiezza e l'indeterminatezza di contenuto dei comportamenti che possano essere rivendicati come aderenti a quanto l'individuo ritiene eticamente o religiosamente conforme al suo personale *credo*. In questo senso, la Corte afferma che – preliminarmente a qualsiasi decisione in relazione alla presunta violazione di precetti etico-religiosi – sia necessario comprovare l'autenticità e la fondatezza del *credo*, sia che esso si sostanzi nell'appartenenza ad una confessione religiosa, sia che esso coincida con l'adesione ad un orientamento etico-filosofico<sup>55</sup>.

Perciò, se la soggettività dell'individuo è importante per qualificare il comportamento nutrizionale assiologicamente orientato, sì da ricomprenderlo nella tutela dell'art. 9 Convenzione EDU, altrettanto necessaria appare una concreta verifica della serietà delle convinzioni personali, che si rispecchino in un culto o in pratiche etiche socialmente affermate e riconoscibili, quale quella del veganesimo. Anche il formante giurisprudenziale interno, peraltro, rivela questa dimensione sociale e comunitaria di emersione delle ricadute giuridiche dell'autodeterminazione alimentare. Le istanze di tutela si rivelano nelle relazioni interpersonali e, in particolare, nei gruppi in cui la condivisione dei pasti lascia emergere le differenze di autodeterminazione rispetto ai trattamenti alimentari *standard*. La scuola<sup>56</sup>, le

---

n. 18187/91, abbia in qualche misura rilevato nei suoi praticanti l'adesione ad uno stile di vita inteso come *belief*.  
54 Nei casi in cui il dover esprimere le proprie convinzioni e opinioni sia stato avvertito dall'interessato come un'ingerenza, la Corte EDU ha applicato la tutela 'inibitoria' di cui all'articolo 10, utilizzando espressamente questa norma quale *lex specialis* rispetto all'articolo 9 (*Balsytė-Lideikienė c. Lituania*, 24 novembre 2005, n. 72596/01).

55 Cfr. *Campbell and Cosans v. Regno Unito*, 25 febbraio 1982, n. 7511/76, nella quale i giudici di Strasburgo chiariscono come per *credo* ("belief"), di cui all'art. 9 della CEDU e all'art. 2 del Protocollo Addizionale, debba intendersi qualsiasi concezione della vita che sia seria, cogente, coerente e importante.

56 Nel nostro Paese l'espressione del veganesimo all'interno della scuola è emersa secondo due punti di vista: quello dei genitori vegani richiedenti la somministrazione di pasti privi di prodotti animali alla figlia scolara (Trib. Roma, sez. I civ., ord., 19 ottobre 2016, in *Fam. Dir.*, 2017, p. 574 ss., con nota di E. ANDREOLA, *Dieta vegana per il figlio tra interesse del minore e responsabilità genitoriale*, *ivi*, p. 578 ss. e Trib. Monza, 5 luglio 2016, in *IUS Famiglie*) e quello della maestra, lavoratrice e fruitrice del servizio di mensa scolastica, richiedente uno specifico menù vegano (Trib. Bologna, 9 aprile 2020, in *osservatoriofamiglia.it*). Nel primo caso, i giudici hanno dovuto effettuare bilanciamento fra il diritto dei genitori a manifestare le proprie convinzioni etiche rispetto al diritto alla salute della figlia, ritenendo prevalente il secondo sul primo e negando l'alimentazione vegana perché non accolta dalle linee sanitarie medico-pediateriche. Nel secondo caso, invece, i giudici hanno

carceri<sup>57</sup>, le mense aziendali. Sono, queste, alcune delle possibili sedi in cui le scelte individuali si propongono nella comunità e fanno i conti con gli interessi della collettività.

#### 4. Considerazioni d'insieme. L'atto (contratto) di consumo etico nell'orizzonte assiologico dello sviluppo sostenibile.

Il paradigma del veganesimo ci ha offerto lo spunto per verificare il fermento che la cultura giuridica contemporanea vive quando si interroga sulla relazione di connessione fra le scelte etiche, animaliste, ecologiste e l'organizzazione delle relazioni interindividuali, collettive, sociali.

Nell'esercizio dell'autodeterminazione alimentare sono evidenti i profili dell'antagonismo fra il principio di uguaglianza (caratteristica essenziale del costituzionalismo occidentale) e le rivendicazioni individuali alla libertà di essere *differenti*, di manifestare nella società, anche attraverso le scelte di consumo, una tensione ideale, una nuova visione dell'esistenza.

Emerge, da questo tipo di comportamenti, una nuova e peculiare dimensione dell'atto (contratto) di consumo: il consumo *etico* si distingue rispetto all'idea del consumo *massificato* avuto di mira nella primigenia legislazione consumeristica<sup>58</sup>, diretta al governo del mercato in termini di efficienza, attraverso il riconoscimento di maggiori diritti agli *anelli finali* della catena produttiva; il consumatore *etico*, invece, non vuole assecondare il mercato bensì condizionarlo, esprimendo le sue convinzioni personali nell'atto di consumo; pur nella sua peculiarità, anche il consumo *etico* va incontro ai possibili *fallimenti di mercato*, dovuti principalmente alle asimmetrie informative tipiche della produzione industriale, alle quali l'ordinamento cerca, con difficoltà, di contrapporre specifiche normative di settore (si pensi al controllo dettato per i contratti della filiera agroalimentare e per le etichettature dei relativi prodotti).

Si tratta, a ben guardare, di un fenomeno che si lascia ragionare secondo le due principali direttrici evolutive del pensiero giuridico della contemporaneità, apparentemente distanti ma in continuo ravvicinamento: quella della progressiva *costituzionalizzazione* del diritto civile, che si rivolge ad una 'politica sociale' assumendo quale punto di riferimento la tutela

---

accolto la richiesta della maestra, ritenendo giuridicamente fondate e tutelabili le sue scelte di autodeterminazione alimentare e non gravose per l'organizzazione dell'amministrazione scolastica.

57 Nei casi *Jakóbski c. Polonia*, 7 dicembre 2010, n. 18429/06 e *Vartic c. Romania*, 17 dicembre 2013, n. 14150/08 la Corte EDU ha riscontrato una violazione dell'articolo 9 della Convenzione a causa del rifiuto dell'amministrazione penitenziaria di fornire pasti privi di carne a detenuti di religione buddista che non avevano la possibilità di ricevere pasti individuali dall'esterno. La Corte, infatti, nel primo caso ha rilevato che il detenuto aveva una possibilità molto limitata di ricevere cibo conforme alla sua religione, dopo che il ministro della Giustizia aveva vietato l'invio ai detenuti di prodotti alimentari per posta. Nella seconda causa, poi, il ricorrente aveva potuto ottenere unicamente un regime alimentare per detenuti malati che, comunque, conteneva della carne. In particolare, la Corte ha preso le sue decisioni dopo aver valutato come la somministrazione di pasti senza carne non avrebbe costituito per l'amministrazione un onere sproporzionato alle sue possibilità organizzative. Si può trarre, da queste decisioni una massima: nel valutare il regime alimentare dei detenuti, l'autorità penitenziaria deve cercare un bilanciamento adeguato e ragionevole fra le esigenze dell'istituzione e la libertà religiosa dei soggetti privati della libertà personale.

58 Cfr. G. D'AMICO, *Il contratto o i contratti?*, in *Riv. dir. civ.*, 2023, p. 422: "lo statuto 'speciale' del contratto del consumatore è lo statuto di un *contratto di massa*, e solo entro certi limiti può essere 'esteso' al contratto individuale (...) che rappresenta invece il modello di riferimento della parte generale del contratto codicistica".

della persona e dei suoi diritti<sup>59</sup>; quella della ‘politica economica’ che si dirige all’ “ordine giuridico del mercato”<sup>60</sup>. Le politiche giuseconomiche europee e, più generalmente intendendo, il *diritto della sostenibilità socio-ambientale* suggeriscono una lettura del fenomeno relativo al consumo *etico* nel seguente senso.

Il diritto dei contratti registra – accanto alle spinte verso nuove tecniche di rafforzamento della giustizia sostanziale nella relazione fra i contraenti – un progressivo ravvicinamento fra *persona* e *mercato*. Sia che si tratti di una nuova ermeneutica delle clausole generali (quale quella della buona fede), sia che si rivolga lo sguardo alle tecniche di *public* e *private enforcement*, la lenta ma progressiva attrazione evolutiva fra l’originario disegno economicistico (di matrice liberista) del *mercato efficiente* e la neo-politica di *giustizia contrattuale* (che trae impulso soprattutto dal tema della tutela dei diritti fondamentali) spinge il diritto dei contratti verso un variegato sistema, nel quale i concetti di uso comune del giurista si confondono. E, così, la *debolezza* non qualifica più solamente il consumatore ma anche, in certi frangenti, il professionista. Inoltre, lo statuto del consumatore si va sempre più “frastagliando” in funzione delle diversità strutturali dei mercati di riferimento ai quali le discipline di settore si rivolgono, “*in memoriam* del consumatore medio”<sup>61</sup>.

Tuttavia, anche nella innegabile multiformità del diritto contrattuale consumeristico<sup>62</sup>, è possibile cogliere nell’orientamento assiologico alla tutela integrata della persona e dei suoi diritti fondamentali quel *trait d’union* che consente di individuare la generalissima tensione unitaria nell’orizzonte giuspolitico ordinamentale: “contratti civili, del consumatore, dell’utente di servizi, dell’investitore, del contraente on line, del grande, medio e piccolo imprenditore, vengono lentamente ricondotti ad essere parti di un unico (ma ancora molto empirico) sistema, in cui i concetti di uso comune – ma da intendere ormai come puri strumenti, e non come dogmi – servono ad esprimere politiche non sempre chiare ma non del tutto incoerenti. E soprattutto, progressivamente comuni”<sup>63</sup>.

Una valorizzazione delle istanze socio-ambientaliste dei consumatori trova la sua sede naturale in questo quadro allargato delle politiche del diritto allo sviluppo sostenibile. In esse si rispecchiano gli orizzonti valoriali della persona e dei suoi diritti fondamentali, coniugati alla tensione del diritto dei contratti e dell’autonomia privata a cercare nuove forme di giustizia e solidarietà nei mercati *ecologicamente* sensibili. Una giustizia che sposi anche l’anima collettiva degli interessi coinvolti. Si rileva da più parti il ruolo strategico di volano

---

59 Osserva M. ROBLES, *Meritevolezza “ambientale” del contratto e transigibilità degli interessi*, Napoli, 2019, p. 23, come “con l’evolversi dell’autocoscienza umana, il moderno ‘costituzionalismo’ si apre ad un’immagine della persona ‘in sé’, nella sua specificità di essere vivente, e non più per la differenza verso il potere costituito”.

60 Sulla funzione conformatrice del diritto rispetto alla pretesa neutralità del diritto, N. IRTI, *L’ordine giuridico de mercato*, 6<sup>a</sup>ed., Roma-Bari, 2016.

61 Le espressioni virgolettate si riferiscono allo studio sulla “nozione in cerca d’autore” del “consumatore in mille guise” di S. PAGLIANTINI, *Il consumatore frastagliato. Istantanee sull’asimmetria contrattuale tra vicende circolatorie e garanzie*, pp. 33, 161, 216.

62 Nel quale le categorie ordinanti perdono la loro fisionomia e “non è possibile operare secondo il classico schema della fattispecie contrattuale” ma “è necessario muoversi secondo paradigmi ricostruttivi sempre nuovi, volta a volta condizionati dalla qualità dei soggetti e dalla natura dell’oggetto”, N. LIPARI, *Le categorie del diritto civile*, Milano, 2013, p. 159.

63 G. D’AMICO, *Il contratto o i contratti?*, cit., p. 422.



che la sussidiarietà<sup>64</sup> delle comunità può svolgere in questo senso, in più settori dell'economia<sup>65</sup>. E i giuristi già si interessano a queste forme di aggregazione sociale, che trovano alcuni riferimenti normativi sia pure tentennanti, disorganici e di ardua collocazione sistematica<sup>66</sup>. Ed anche gli strumenti di *enforcement* tendono ad aprirsi ad una tutela collettiva, che riesca a convogliare gli interessi simili e diffusi<sup>67</sup>.

Il ruolo del giurista, nell'assunzione del nuovo orizzonte assiologico della sostenibilità, è quello di tentare di ricomporre un quadro che appare in larga parte disarticolato da una globalizzazione dei mercati che ha contribuito a decostruire la dimensione sociale, partecipando, con i suoi strumenti di lettura, alla stratificazione di una nuova cultura giuridica che sappia incidere sul diritto dei consumi secondo un approccio basato sulle libertà fondamentali e sulla tutela dei diritti. Il compito di elaborare nuovi paradigmi concettuali, adeguati alla nuova assiologia, è appena iniziato e certamente ha ancora molta strada da fare.

---

64 Sul ruolo della sussidiarietà nel governo privatistico delle relazioni sociali, cfr. G. VECCHIO, *Le istituzioni della solidarietà. Oltre la distinzione tra pubblico e privato*, Napoli, 2022, p. 291 ss.

65 G. CAPALDO, *La governance degli enti privati nel mercato unico sostenibile*, cit.,

66 M. RENNA, *Comunità energetiche e autoconsumo di energia: regolazione e concorrenza*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2024, p. 161 ss., osserva come "l'attuale regolazione del mercato energetico, come si evince dalle vigenti fonti primarie e secondarie, pare incidere sull'autonomia privata, sia in termini formali quanto a livello di organizzazione e di attività, nonché di relazioni contrattuali, conformando l'iniziativa economica in ragione degli interessi metaindividuali, eterogenei e concorrenti, presenti nel sistema giuridico sovranazionale".

67 Sulla tutela collettiva degli interessi diffusi, cfr. U. RUFFOLO (a cura di), *Class action ed azione collettiva inibitoria*, Milano, 2021.